

N. 06619/2016 REG.PROV.COLL.
N. 13931/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13931 del 2015, proposto da:

Dario Savino, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Lirosi, Giuseppe Loffreda, Chiara Bassolino, Sara Reverso, con domicilio eletto presso Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners in Roma, Via delle Quattro Fontane N.20;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Genova, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva

del provvedimento del 27.10.2015 di rigetto dell'istanza di rinnovo di abilitazione IMO STCW'95 da comandante su navi di stazza lorda pari o superiori a 3000 gt;

della circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 008 del 27.12.2011 nella parte in cui prevede che in caso di rilascio ovvero

rinnovo delle certificazioni per il personale marittimo la data di validità dei certificati non potrà andare oltre il 01.01.2017;
e, per quanto occorra, per l'accertamento
del diritto del Comandante Savino a ottenere il rinnovo della menzionata abilitazione IMO per 5 anni e dunque sino al 23.11.2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Sig. Dario Savino ha richiesto alla Capitaneria di Porto di Genova, con istanza del 30 settembre 2015, il rinnovo del certificato IMO STCW'95 modello n. 0251 da Comandante su navi superiori a 3000 GT.

Con nota n. 38428 datato 7 ottobre 2015, la Capitaneria di Porto di Genova – in sede di preavviso di rigetto - ha affermato che “...espletata la valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione rilevanti per la conclusione dell'istruttoria, è emerso che non sussistono i presupposti per un integrale accoglimento della domanda, atteso che, il certificato di competenza del quale si richiede il rinnovo – così come per tutte le abilitazioni venute a scadere – possono essere convalidati non oltre il 1/1/2017 come previsto dall'art. 28 del Decreto Legislativo 12/05/2015, n. 71, ai marittimi in regola con i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 7/7/2011, n. 136 [...]”.
Successivamente, la Capitaneria di Porto, esaminate le osservazioni del comandante, ha provveduto, con foglio n. 27.06/41047 datato 27 ottobre 2015, ad emettere un provvedimento di rigetto della istanza citata precisando che “[...]questa Capitaneria di Porto, nel rispetto di quanto indicato dalla legge e

precisamente dall'art. 28 comma 2 del Decreto Legislativo 71/2015, potrà provvedere al rinnovo del certificato che avrà efficacia sino alla data del 1° gennaio 2017 [...]".

Con il presente ricorso viene pertanto impugnato sia il provvedimento del 27.10.2015 sia la circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 008 del 27.12.2011 nella parte in cui prevede che in caso di rilascio ovvero rinnovo delle certificazioni per il personale marittimo la data di validità dei certificati non potrà andare oltre il 01.01.2017.

Si è costituito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo la reiezione del ricorso.

Tutte le parti hanno depositato memorie.

Con ordinanza collegiale n. 05853/2015, la causa veniva rinviata al merito ex art. 55 co. 10 cpa.

Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Deduce il ricorrente: violazione e falsa applicazione dell'art. 28 D.Lgs. 71/2015, dell'art. 7 D.Lgs. 136/2011, dell'art. 30 Direttiva 2008/106/CE come modificata dalla direttiva 2012/35/UE e della regola I/15 degli emendamenti di Manila 2010, dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 3 L. 241/90; eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche e, in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, ingiustizia e manifesta illogicità, sviamento; violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 L. 241/90; ingiustizia manifesta, contraddittorietà, sviamento e disparità di trattamento.

Il ricorso è fondato.

Infatti, l'art. 28 D.Lgs. 71/2015 là dove stabilisce che *"2. Fino al 1° gennaio 2017, le autorità competenti possono continuare a rinnovare e prorogare certificati di competenza e convalide conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136"* intende evidentemente riferirsi ai requisiti previsti dal D.lgs. 136/2011 cui le autorità devono fare riferimento per rinnovare i certificati di competenza e non introduce un diverso regime di validità dei certificati stessi,

peraltro previsto dall'art. 7 co. 8 D.Lgs. 136/2011 a mente del quale “8. *I certificati adeguati di cui all'articolo 3, comma 1, abilitanti alle funzioni di comandante, direttore di macchina, ufficiali di coperta e di macchina ed il relativo rinnovo hanno validità di sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono revocati, sospesi od annullati*”.

Peraltro, il co. 5 del medesimo art. 28 cit. stabilisce che “5. *Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 13, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'allegato IV al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136*”; l'allegato IV prevede che il rinnovo venga disposto per un periodo quinquennale decorrente dalla data della precedente scadenza.

Ne deriva che, fino a quando la nuova normativa non sarà a regime, i rinnovi delle certificazioni di competenza devono essere accordati sulla base delle regole previste dal D.Lgs. 136/2011, compresa la loro validità che deve essere di 5 anni dalla precedente scadenza.

Pertanto, il ricorrente doveva ottenere il rinnovo del certificato IMO STCW'95 modello n. 0251 da Comandante su navi superiori a 3000 GT per la durata di 5 anni.

Restano assorbite le censure formali.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in E. 2.000,00, sono poste a carico del Ministero dei Trasporti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla:

il provvedimento del 27.10.2015 di rigetto dell'istanza di rinnovo di abilitazione IMO STCW'95 da comandante su navi di stazza lorda pari o superiori a 3000 gt;

la circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 008 del 27.12.2011 nella parte in cui prevede che in caso di rilascio ovvero rinnovo delle certificazioni per il personale marittimo la data di validità dei certificati non potrà andare oltre il 01.01.2017.

Condanna il Ministero dei Trasporti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in E. 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)